

REGOLAMENTO (CEE) N. 4265/88 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1988****relativo all'applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 che modificano e completano il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono applicabili nella Comunità le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria

Il testo delle decisioni è accluso al presente regolamento

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU